

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA

**R.G. 4166/2021**

**Sezione I Bis**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 4166/2021**

di [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], nato a [REDACTED]  
[REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso anche disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso introduttivo R.G. 4166/2021, dagli avv.ti Vincenzo Cerbone (cod. fisc. CRBVCN79P1F8390) e Francesco Vergara (cod. fisc. VRGFNC70P04B963D), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec dei difensori vincenzocerbone@avvocatinapoli.legalmail.it e francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it e, in via sussidiaria, domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Francesco Pignatiello in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 18; i difensori indicano i seguenti indirizzi presso cui inviare le comunicazioni: quelli pec sopra riportati e fax 0812451399;

**CONTRO**

il **Ministero della Difesa**, cod. fisc. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma – pec da Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**E NEI CONFRONTI DI**

**Paolillo Dario**, nato il 01/08/1996 (Scuola Allievi Carabinieri Taranto);

**Daniele De Siato**, nato il 24/10/1994 (Scuola Allievi Carabinieri Taranto);

**PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA**

del provvedimento n. 164/11-2 CC prot. 2019 del 27/3/2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso a n. 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella G.U.R.I. 4 Serie Speciale n. 16 del 25/2/2020), nella parte in cui non è incluso il ricorrente.

**FATTO**

Il ricorrente, volontario in ferma prefissata nell'Esercito (Arma di Fanteria e Specialità – Alpini) con quasi 1.000 giorni di servizio (giudizio "eccellente" nelle note caratteristiche), ha partecipato al concorso per il reclutamento di

3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella G.U.R.I. 4 Serie Speciale n. 16 del 25/2/2020).

In servizio presso il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano (CN) si è distinto per le sue non comuni qualità, tra cui in particolare quelle fisiche e atletiche (cfr. elogi del Comandante di Reggimento del 22/11/2019 e del 17/12/2020).

Nel gennaio 2014, a seguito di un incidente durante una partita di basket, si sottoponeva ad [REDACTED] e di ricostruzione del [REDACTED], come attestato dalla cartella clinica della Casa di Cura "Villa dei Fiori" di Acerra.

Tuttavia il [REDACTED] del ricorrente è completamente guarito ed è privo di *deficit* e di controindicazioni allo svolgimento di qualsiasi tipo di attività ginnico sportiva e/o lavorativa, come attestato dai certificati del 9/4/2021 e del 15/4/2021 dello specialista in ortopedia e traumatologia dott. Cosimo Chiummo, nonché dal certificato del 10/3/2021 di medico specialista della Clinica Villa dei Fiori, dal certificato del 27/11/2014 dello specialista in ortopedia e traumatologia dott. Alessandro Silvestro e dal certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica dell'8/2/2017 dell'ASL Napoli 2 Nord.

Dopo aver superato le varie fasi concorsuali nonché le prove di efficienza fisica, è stato comunicato al ricorrente il provvedimento prot. n. 374409/2-11 del 18/12/2021 della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso, con cui è stato giudicato "*non idoneo*" per aver riportato il coefficiente 3 per l'apparato "[REDACTED]", in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]".

Con ricorso introduttivo a codesto T.A.R. R.G. 4166/21, notificato al Ministero della Difesa il 18/4/2021 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato gli atti di sua esclusione dal Concorso, ed in particolare l'atto con cui è stato giudicato "*non idoneo*" per aver riportato il coefficiente 3 per l'apparato "[REDACTED]".

Con ordinanza n. 5963/2021 del 21/5/2021, codesto T.A.R. ha ritenuto necessario disporre verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. nonché l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove successive del concorso.

Da ultimo, il ricorrente ha appreso che con provvedimento n. 164/11-2 CC prot. 2019 del 27/3/2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (pubblicato il 29/3/2021) è stata approvata la graduatoria di merito del concorso *de quo*, nella quale egli non è inserito, in ragione della sua illegittima esclusione dal concorso.

Anche detta graduatoria è illegittima, nella parte in cui non include il ricorrente, e va pertanto annullata *in parte qua* alla stregua dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il provvedimento di approvazione della graduatoria del 27/3/2021 impugnato con il presente atto per motivi aggiunti è stato adottato sull'erroneo presupposto della legittimità dell'esclusione del ricorrente, ed è pertanto viziato nella parte in cui non vi è stato incluso in posizione utile anche il ricorrente.

La graduatoria gravata è pertanto illegittima per derivazione, alla stregua dei vizi inficianti gli atti presupposti di esclusione del ricorrente, già impugnati con il ricorso introduttivo R.G. 4166/2021, che di seguito integralmente si ripropongono, sia quali vizi di illegittimità derivata che quali vizi propri della graduatoria.

### **B) MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO**

**I) Violazione degli artt. 580 e 582 D.P.R. 15/3/2010 n. 90, dell'art. 10 del bando di concorso, del D.M. 4/6/2014 [REDACTED] - erronea applicazione cod. 209 e mancata applicazione cod. 208 e 210), delle norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Violazione degli artt. 1 e 3 L. 7/8/1990 n. 241, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento.**

Come già rilevato in narrativa, il ricorrente, dopo aver superato le varie fasi concorsuali, è stato giudicato “*inidoneo*” al concorso *de quo* in quanto gli è stato attribuito il coefficiente 3 nell'apparato “[REDACTED]” per la diagnosi: “[REDACTED]”



ricostruzione legamentosa con la meniscectomia, senza peraltro specificare il tipo di [REDACTED].

L'erronea ed illegittima interpretazione fornita dall'Amministrazione conduce ad un evidente paradosso: se il ricorrente avesse subito la ricostruzione del [REDACTED] in una tale data ed il giorno successivo avesse subito la [REDACTED] sarebbe stato giudicato idoneo mentre se, come nel caso di specie, si è sottoposto a ricostruzione del [REDACTED] e contemporanea [REDACTED] allora risulta, invece, non idoneo.

L'atto impugnato è viziato da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà in quanto la Commissione Medica ha del tutto obliterato che mentre il codice 209 attribuisce un coefficiente di idoneità in ragione di un imprecisato e generico tipo di [REDACTED] attribuisce invece un coefficiente di idoneità a coloro che abbiano subito un intervento di [REDACTED], come appunto quella subita dal ricorrente.

Occorre infatti specificare che, come risulta dalle certificazioni mediche in atti, il sig. [REDACTED] si è sottoposto ad intervento di meniscectomia selettiva, dal quale non residua alcuna [REDACTED] e che quindi si differenzia rispetto ad una generica [REDACTED] che - al fine di evitare un'interpretazione eccentrica e contraddittoria - non può che applicarsi alla [REDACTED]

Nel caso che ci occupa l'intervento chirurgico di ricostruzione del [REDACTED] è stato effettuata nel mese di gennaio 2014, quindi oltre 7 anni fa, tempo congruo per il manifestarsi di problematiche artrosiche non rilevate all'atto della visita medica della Commissione di concorso, che ha evidenziato invece una perfetta tenuta e stabilità dell'articolazione.

Deve dunque concludersi che la situazione in cui versa il ricorrente possa e debba essere inquadrata nel coefficiente 2 apparato "LI".

L'Amministrazione ha illegittimamente mancato di valutare la perfetta condizione fisica del ricorrente, il quale risulta perfettamente idoneo.

Del resto proprio codesto T.A.R. con sentenza della Sezione I bis n. 9371/2019 del 16/7/2019 ha di recente accolto, previa verifica, un ricorso analogo fondato proprio sulla non corretta applicazione da parte del Ministero

della Difesa del codice 209 del D.M. 4/6/2014 (lettera V) apparato locomotore).

A tal proposito va richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 2026/2017), reso su caso del tutto analogo a quello di cui si controverte (seppur riferito ad un concorso per la Guardia di Finanza e con una normativa analoga nel contenuto da applicare), ha espressamente statuito quanto segue:

*“Poiché, dunque, con riferimento all'apparato locomotore il d.m. qualifica come cause di non idoneità esclusivamente quelle che sono “causa di dismorfismi o limitazioni funzionali”, l'Amministrazione non può in radice ascrivere valenza di inidoneità al servizio a patologie che, pur strutturalmente rientranti in quelle previste dal d.m., tuttavia non determinino i pregiudizi estetico-morfologici o funzionale cui fa riferimento il medesimo decreto: l'Amministrazione, infatti non è investita, in subiecta materia, di un potere autenticamente normativo, ma della mera funzione di specificare nel dettaglio, con il ricorso a criteri tratti dal sapere tecnico-scientifico, il contenuto concreto e puntuale di previsioni generali di inidoneità già fissate a monte in via definitiva. Con specifico riferimento al punto n.237, dunque, l'Amministrazione è radicalmente priva del potere di negare l'idoneità al servizio di soggetti affetti da patologie del ginocchio da cui non derivino conseguenze negative in ordine alla morfologia ovvero alla piena funzionalità dell'articolazione stessa e, più in generale, dell'arto interessato. In altra prospettiva, la presunzione *juris et de jure* di inidoneità al servizio che *de facto* è sottesa al punto n.237 è priva di fondamento normativo, giacchè il d.m. n.155 si muove entro un ambito concettuale che, con riferimento alle patologie dell'apparato locomotore, ascrive valenza di inidoneità solo all'attuale, accertata ed effettiva ricorrenza di “dismorfismi o limitazioni funzionali”. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento: l'illegittimità del punto n.237 del Capo 20 del decreto dirigenziale del Comandante della Guardia di Finanza n.61772 del 25 febbraio 2016, infatti, determina la conseguente illegittimità dei successivi atti (la comunicazione della non idoneità fisica e la conseguente esclusione dal concorso) emanati con specifico riferimento alla persona del ricorrente. L'Amministrazione, pertanto, dovrà operare nuovamente gli accertamenti medici a carico del ricorrente e verificare, previa ulteriore visita, se le patologie da cui è affetto il suo ginocchio destro siano “causa di*

*dismorfismi o limitazioni funzionali”*: solo in questo caso, infatti, potrà dichiararsi l’inidoneità al servizio e, quindi, disporsi l’esclusione dal concorso”.

Nel caso di specie l’Amministrazione non solo ha mancato di rilevare la perfetta condizione fisica del ricorrente e l’assenza di qualsivoglia alterazione funzionale del [REDACTED] ma ha altresì applicato in modo illegittimo il codice 209 del DM 4/6/2014, laddove ha evitato di darne una lettura conforme al contenuto letterale della “[REDACTED]” della medesima direttiva tecnica laddove annovera tra le cause di non idoneità *“gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale”*.

L’atto impugnato risulta pertanto anche carente nella motivazione, oltre che erroneo, illogico ed incongruo, poiché non indica affatto se la patologia da cui è stato affetto il [REDACTED] del ricorrente siano causa di *“lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale”*, circostanza questa che se valutata avrebbe dovuto necessariamente indurre l’Amministrazione resistente a giudicare il ricorrente *“idoneo”* al concorso *de quo*.

Nel caso di specie infatti l’Amministrazione, esprimendo nei confronti del ricorrente un giudizio di non idoneità, ha compiuto un evidente travisamento della situazione di fatto ed un’erronea applicazione della normativa di riferimento, ignorando sia il combinato disposto dei codici 208 e 210 del D.M. 4/6/2014, sia la perfetta idoneità del ricorrente, considerata anche in relazione alla “[REDACTED]” della medesima direttiva tecnica e quindi all’assenza di “[REDACTED]”.

È stato inoltre condotto un accertamento del tutto generico, oltre che erroneo; il provvedimento impugnato è motivato solo in apparenza ed in modo incongruo ed illogico.

L’atto con il quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente poggia le proprie basi su dei dati semplicemente affermati dall’Amministrazione ma non affatto provati dalla stessa. Va evidenziato che *“il giudizio medico sull’idoneità fisica dell’aspirante a pubblico impiego deve essere adeguatamente motivato e deve contenere, in particolare, lo specifico*

*apprezzamento medico-legale nelle condizioni fisiche del candidato in relazione alle specifiche mansioni proprie del posto da conferire, nonché la puntuale indicazione e dimostrazione dell'incompatibilità delle infermità riscontrate per le prestazioni lavorative richieste*" (T.A.R. Lombardia – Milano, III Sez., 16.05.90 n.186, T.A.R. Lazio, II Sezione, 15.05.95 n.834; T.A.R. Calabria – Catanzaro 30.04.94 n.578); ed ancora che: *"il giudizio sanitario di inidoneità all'impiego, oltre a dare prova dell'individuazione nell'aspirante di difetti o infermità, deve dimostrare di aver adeguatamente valutato tali circostanze correlandole con le specifiche mansioni proprie nel posto da occupare"* (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II Sezione, 10.05.1990 n.222, T.A.R. Lazio 13.12.1989 n.1822).

Ciò comporta che il provvedimento con cui l'Amministrazione dichiara l'inidoneità può ritenersi validamente motivato solo se individua il nesso di causalità esistente fra l'infermità riscontrata, se la stessa è di natura transitoria o meno, e l'inidoneità al servizio e soprattutto, per quanto qui interessa, l'esistenza o meno della contestata infermità.

Nel caso di specie è stata del tutto ignorata la piena funzionalità del ██████████ del ricorrente, confermata anche dalle certificazioni mediche sopra citate e prodotte in giudizio; l'atto impugnato di esclusione dal concorso risulta dunque contraddittorio, incoerente, e non proporzionato.

Chiarito tale aspetto della questione, si osserva, inoltre, che la natura tecnico – discrezionale del giudizio non sottrae il giudizio medesimo al sindacato di legittimità che può estendersi all'esistenza stessa dei presupposti ed alla ragionevolezza del rapporto fra i presupposti individuati e le conclusioni tratte (T.A.R. Lazio, II Sez. 18.01.92 n.30). Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, *"le valutazioni tecnico – sanitarie degli organi sanitari competenti ad esprimere il giudizio sull'idoneità al servizio del pubblico dipendente non possono essere sindacate in sede di legittimità se non per evidente illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti per la palese erroneità delle conclusioni raggiunte dall'organo competente"* (T.A.R. Piemonte, Sez. II 16.06.1993 n.230; T.A.R. Sardegna 26.10.92 n.1221; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 18.12.1990 n.586; T.A.R. Lazio, Sez. II, 02.12.86 n.2375; T.A.R. Veneto 05.10.85 n.567; Cons. Stato, Sez. IV 15.02.80 n.201; Cons. Stato, Sezione Quarta, sent n. 6669/2003 del 1 luglio 2003, depositata il 27.10.2003).



Nel caso in esame poi il giudizio di non idoneità non è il frutto di accertamenti discrezionali, di meri giudizi tecnici, ma di verifica di fatti riscontrabili sulla base di una semplice verifica: si tratta in altri termini di fatti riscontrabili con assoluta certezza, senza alcun margine di opinabilità per cui sono valutazioni certamente ripetibili in sede processuale.

Il giudizio medico – legale sull'idoneità al servizio di un soggetto si basa di nozioni scientifiche e dati di esperienza e, pertanto, è censurabile sul piano della legittimità e del merito qualora siano evidenti errori di travisamento (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, sent. n. 7526 del 27.09.2000). E nel caso di specie tali errori sono rilevabili, oggettivi e palesi.

Va infine rilevato che il giudizio diagnostico affermato dalla Commissione manca della rigerosità scientifica necessaria in simili casi.

Vero è infatti che *“l'accertamento dell'idoneità fisico – psichica a svolgere le funzioni di agente di pubblica sicurezza è condotta con criteri più rigorosi di quelli concernenti l'idoneità al pubblico impiego in genere; pertanto, non può ritenersi assorbito da tale ultimo accertamento”* (Cons. Stato, VI, 07.11.1992 n.871), ma l'accertamento deve essere rigoroso.

Codesto On.le Tribunale, pronunciandosi su un caso analogo a quello di cui si controverte, ha accolto pienamente i motivi di doglianza esposti dalla parte ricorrente e, dopo aver disposto un ulteriore accertamento d'ufficio, in sede cautelare, in contraddittorio tra le parti e verificato l'idoneità del ricorrente e l'erroneità del giudizio espresso nei confronti dello stesso, nonché il travisamento della situazione di fatto, ha annullato l'atto impugnato, ricordando che *“i giudizi delle Commissioni mediche militari, pur emanati da organi tecnici imparziali chiamati a svolgere una mera funzione di accertamento tecnico, possono essere sindacati dal giudice amministrativo sotto l'aspetto della manifesta illogicità, contraddittorietà o del difetto di istruttoria là dove, come nel caso di specie, trattasi di accertamenti ripetibili”* (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione Seconda sent., ex art. 9 della Legge 205 del 2000, n.1116/2007).

Infine, la scelta dell'Amministrazione di dichiarare *“non idoneo”* il ricorrente viola anche l'art. 97 Cost., in quanto si pone in contrasto con il principio di buon andamento, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Da ultimo si deduce che, laddove il giudizio di inidoneità impugnato possa ritenersi fondato su una corretta interpretazione del D.M. 4/6/2014, [REDACTED], [REDACTED], codici 209, 208 e 210, nonché delle corrispondenti norme tecniche (approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri), allora sarebbero le stesse richiamate disposizioni delle norme tecniche ad essere illegittime, per gli stessi motivi sopra dedotti avverso il giudizio di inidoneità, da estendersi anche agli atti presupposti.

### CONCLUSIONI

Voglia l'adito T.A.R. accogliere il ricorso introduttivo e il presente atto per motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

La controversia è "esente" dal "contributo unificato", vertendo in materia di "pubblico impiego", ed in ragione del reddito del ricorrente.

Napoli, 26 maggio 2021

avv. Vincenzo Cerbone

avv. Francesco Vergara

Firmato digitalmente da:FRANCESCO VERGARA  
Ruolo:AVVOCATO  
Data:26/05/2021 17:39:16